

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI
INTEK S.p.A.
IN
KME GROUP S.p.A.

*** **

A norma dell'art. 2501-ter c.c., gli organi amministrativi di KME Group S.p.A. (di seguito, anche "KME" o l'"Incorporante") e di Intek S.p.A. (di seguito, anche "Intek" o l'"Incorporanda") in data 27 gennaio 2012 hanno redatto il seguente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") per l'incorporazione di Intek in KME (la "Fusione").

Premessa

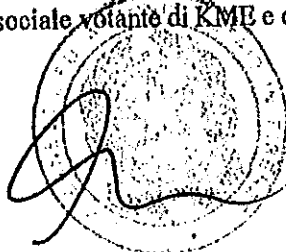
La Fusione si inquadra in un più ampio processo di riorganizzazione societaria che prevede, oltre all'Offerta KME e all'Offerta Intek (come *infra* definite), la preventiva fusione per incorporazione di Quattrotre S.p.A. ("433") in Intek, che sarà sottoposta alla medesima Assemblea straordinaria dell'Incorporanda chiamata ad approvare la Fusione per incorporazione di Intek in KME. Pertanto, il presente Progetto di Fusione è redatto nel presupposto che la fusione per incorporazione di 433 in Intek sia efficace anteriormente al perfezionamento della Fusione per incorporazione di Intek in KME. Per maggiori dettagli sulla fusione per incorporazione di 433 in Intek si rinvia al relativo progetto di fusione, approvato dai rispettivi organi amministrativi in data 27 gennaio 2012, disponibile al pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

A. Offerte pubbliche di scambio e deliberazioni connesse

Come reso noto al mercato con comunicati stampa congiunti di KME e Intek diffusi ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") in data 25 ottobre 2011 e in data 27 gennaio 2012, KME e Intek intendono promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria, ciascuna sulla totalità delle azioni ordinarie proprie. In particolare:

- (a) KME promuoverà un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie proprie (l'"Offerta KME"), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF. L'Offerta KME, rivolta ai soli azionisti ordinari KME, avrà ad oggetto n. 254.864.115 azioni ordinarie, pari al 56,972% del capitale ordinario, con corrispettivo rappresentato da massimi n. 254.864.115 strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria del valore nominale unitario di Euro 0,42, costituenti un'unica emissione, denominati "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria KME Group S.p.A. 2012-2017" (di seguito anche gli "SFP"), emessi ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c. L'emissione e la sottoscrizione degli SFP avverrà alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta KME, nel rapporto di n. 1 SFP del valore nominale di Euro 0,42 per ogni n. 1 azione ordinaria KME portata in adesione all'Offerta KME e acquistata, per un controvalore nominale massimo di Euro 107.042.928,30.

L'Offerta KME sarà condizionata, tra l'altro: (i) al raggiungimento di una soglia minima di adesioni pari al 30% del capitale sociale votante di KME e quindi al netto delle azioni



Handwritten signature.

proprie (la "Soglia di Adesione KME") nonché (ii) al provvedimento da parte di Borsa Italiana S.p.A di inizio delle negoziazioni degli SFP sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato ("MOT"). La Soglia di Adesione KME sarà rinunciabile da KME medesima entro i termini di legge e regolamentari applicabili. L'Offerta KME non è finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie KME.

Ai fini di quanto sopra, l'Assemblea straordinaria degli azionisti di KME che sarà chiamata ad approvare il presente Progetto di Fusione sarà altresì chiamata ad approvare quali deliberazioni che costituiscono condizioni per la promozione dell'Offerta KME:

- (i) la proposta di autorizzazione all'acquisto di massime n. 254.864.115 azioni ordinarie proprie, ai sensi dell'art. 2357 c.c., dell'art. 132 TUF e relative disposizioni di attuazione nonché dell'art. 2358 c.c., con la modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), e la proposta di annullamento di massime n. 262.602.646 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, unitamente alle modifiche statutarie inerenti e conseguenti;
- (ii) la proposta di emissione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c., di massimi n. 254.864.115 strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria del valore nominale unitario di Euro 0,42, costituenti un'unica emissione, denominati "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria KME Group S.p.A. 2012-2017", unitamente alle modifiche statutarie inerenti e conseguenti;
- (b) Intek promuoverà un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie proprie (l'"Offerta Intek"), ai sensi dell'art. 102 TUF. L'Offerta Intek, rivolta ai soli azionisti ordinari Intek, avrà ad oggetto n. 64.775.524 azioni ordinarie, pari al 49,666% del capitale ordinario, con corrispettivo rappresentato da massime n. 64.775.524 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 0,50 (di seguito le "Obbligazioni"), rivenienti dal prestito obbligazionario denominato "Intek S.p.A. 2012-2017". L'emissione delle Obbligazioni avverrà alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta Intek, nel rapporto di n. 1 Obbligazione del valore nominale di Euro 0,50 per ogni n. 1 azione ordinaria Intek portata in adesione all'Offerta Intek e acquistata, per un controvalore nominale massimo di Euro 32.387.762,00.

L'Offerta Intek sarà condizionata, tra l'altro: (i) al raggiungimento di una soglia minima di adesioni pari al 30% del capitale sociale votante di Intek e quindi al netto delle azioni proprie (la "Soglia di Adesione Intek") nonché (ii) al provvedimento da parte di Borsa Italiana S.p.A di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT. La Soglia di Adesione Intek sarà rinunciabile da Intek medesima entro i termini di legge e regolamentari applicabili. L'Offerta Intek non è finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Intek.

Ai fini di quanto sopra, l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Intek che sarà chiamata ad approvare il presente Progetto di Fusione sarà altresì chiamata ad approvare quali deliberazioni che costituiscono condizioni per la promozione dell'Offerta Intek:

- (i) la proposta di autorizzazione all'acquisto di massime n. 64.775.524 azioni ordinarie proprie, ai sensi dell'art. 2357 c.c., dell'art. 132 TUF e relative disposizioni di attuazione nonché dell'art. 2358 c.c., con la modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, e la proposta di



annullamento di massime n. 68.790.006 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, unitamente alle modifiche statutarie inerenti e conseguenti;

- (ii) la proposta di emissione del prestito obbligazionario denominato "Intek S.p.A. 2012-2017", per un ammontare nominale massimo complessivo di Euro 32.387.762,00, costituito da massime n. 64.775.524 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 0,50.

Per una completa illustrazione delle proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria di KME e di Intek sopra descritte, si rinvia alle relazioni illustrative degli amministratori, redatte ai sensi dell'art. 125-ter TUF e degli artt. 72 e 73 Regolamento Emittenti, disponibili al pubblico nei termini e con le modalità di legge.

Il presente Progetto di Fusione è redatto nel presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso, siano approvate dall'Assemblea straordinaria di KME e di Intek le proposte di deliberazione sopra descritte, e che le stesse siano efficaci e/o eseguite nei termini e alle condizioni necessarie per la promozione, lo svolgimento e il buon esito, a seconda del caso, dell'Offerta KME e dell'Offerta Intek.

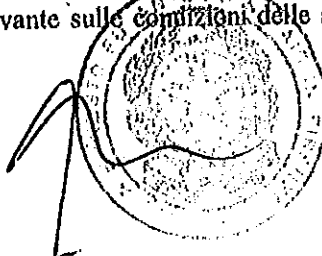
B. Condizioni per la Fusione

L'operazione di Fusione si realizzerà successivamente (i) allo svolgimento dell'Offerta KME e dell'Offerta Intek, indipendentemente dall'esito delle medesime; e (ii) all'efficacia della fusione per incorporazione di 433 in Intek.

L'operazione di Fusione è subordinata alla condizione che, anteriormente alla data di stipulazione dell'atto di Fusione:

- (i) sia rilasciato da Intesa Sanpaolo S.p.A. il consenso alla estinzione del pegno attualmente gravante su n. 140.462.436 azioni ordinarie KME di cui n. 40.000.000 detenute da Intek e n. 100.462.436 attualmente detenute da 433 e destinate ad essere trasferite a Intek in sede di fusione tra Intek e 433;
- (ii) sia rilasciato da Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali il consenso alla estinzione del pegno attualmente gravante su n. 8.861.110 azioni ordinarie KME detenute da Intek;
- (iii) sia rilasciato da GE Capital S.p.A. il consenso alla estinzione del pegno attualmente gravante su n. 31.174.250 azioni ordinarie KME di cui n. 2.638.889 detenute da Intek e n. 28.535.361 attualmente detenute da 433 e destinate ad essere trasferite a Intek in sede di fusione tra Intek e 433;
- (iv) sia rilasciato da GE Capital S.p.A. l'assenso alla Fusione ai sensi dei contratti di finanziamento in essere con Intek e con 433;
- (v) sia rilasciato da Banca d'Italia il nulla osta al trasferimento in capo a KME della partecipazione in I2 Capital Partners SGR S.p.A. attualmente detenuta da Intek.

La Fusione è inoltre condizionata (a) al mancato verificarsi entro la data di stipula dell'atto di Fusione ed anche nel corso e/o per effetto dell'esecuzione dell'operazione medesima e/o in concorso con o contestualmente alla stessa, di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie della società e/o del gruppo ovvero di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data odierna e tali da determinare un pregiudizio che incida in modo rilevante sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni



patrimoniali, economiche e/o finanziarie della società e/o del gruppo, e/o (b) alla mancata adozione/pubblicazione, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (inclusi quelli inerenti a eventuali obblighi ex articolo 106 e seguenti TUF) o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere sostanzialmente più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità della società e/o del gruppo di cui la stessa è parte di eseguire la fusione e/o l'insieme delle operazioni indicate nel progetto di fusione nei termini ed alle condizioni ivi descritti.

La Fusione si realizzerà: (i) mediante redistribuzione ed assegnazione ai soci di Intek delle azioni KMB di cui Intek risulti titolare alla data dell'attuazione della Fusione – senza che queste ultime rimangano mai acquisite al patrimonio di KMB come azioni proprie – e, ove queste non fossero sufficienti a soddisfare il rapporto di cambio come in seguito stabilito, (ii) mediante emissione di massime n. 228.599.097 nuove azioni ordinarie KMB e di massime n. 10.132.431 nuove azioni di risparmio KMB, con aumento di capitale per Buro 0,61 per ogni azione emessa; laddove, invece, le azioni KMB di cui Intek risulti titolare alla data dell'attuazione della Fusione eccedano il numero di azioni necessario a soddisfare il rapporto di cambio, si procederà all'annullamento di massime n. 184.880.835 azioni ordinarie KMB, senza peraltro alcuna riduzione del capitale, il tutto come precisato al successivo paragrafo 4.

Il presente Progetto di Fusione è stato predisposto sulla base delle situazioni patrimoniali di KMB e di Intek al 30 settembre 2011 redatte ai sensi dell'articolo 2501-*quater* c.c. ed approvate dagli organi amministrativi di KMB e Intek. Dette situazioni patrimoniali sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e di regolamento. Per una piena informazione degli azionisti delle società partecipanti alla Fusione, è messa a disposizione del pubblico anche una situazione patrimoniale *pro-forma* di Intek al 30 settembre 2011 predisposta per rappresentare gli effetti dell'operazione di fusione per incorporazione di 433 in Intek di cui alla Premessa.

1. Società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

Denominazione: KMB Group S.p.A.

Sede legale: Firenze, Via dei Barucci n. 2.

Capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione: Euro 297.040.568,04 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 447.347.650 azioni ordinarie e n. 43.699.416 azioni di risparmio, entrambe le categorie prive di valore nominale espresso e ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. ("MTA")

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze: 00931330583.

Società Incorporanda

Denominazione: INTBK S.p.A.

Sede legale: Ivrea (TO), Via Camillo Olivetti n. 8.

Capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione: Euro 35.389.742,96 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 130.422.019 azioni ordinarie e n. 5.692.377



Handwritten signature and the number '4'.

azioni di risparmio, entrambe le categorie prive di valore nominale e ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A.

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Torino: 00470590019.

Intek è iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 (il "TUB").

2. Statuto dell'Incorporante

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea Straordinaria di KME sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo Statuto sociale dell'Incorporante nel testo accluso al presente Progetto di Fusione quale Allegato A, che non subirà alcuna modifica ad eccezione:

- (i) della denominazione sociale, con modifica dell'"Art. 1 Denominazione" e conseguenti adeguamenti statutari, in quanto l'Incorporante, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, assumerà la nuova denominazione sociale "Intek Group S.p.A.";
- (ii) eventualmente, della clausola relativa al capitale sociale, per effetto dell'applicazione del rapporto di cambio, fatta avvertenza che le espressioni numeriche contenute nell'"Art. 4 Capitale" dello Statuto sociale dell'Incorporante saranno meglio precisate nel loro definitivo ammontare, in applicazione dei principi e dei criteri descritti *infra* ai paragrafi 3 e 4 del presente Progetto di Fusione, nell'atto di Fusione;
- (iii) come meglio specificato nel successivo paragrafo 3, della clausola relativa al capitale sociale ("Art. 4 Capitale" dello Statuto sociale dell'Incorporante) e della clausola relativa ai diritti patrimoniali delle azioni di risparmio KME assegnate in concambio agli azionisti di risparmio Intek per effetto della Fusione ("Art. 8 Utile di esercizio" dello Statuto sociale dell'Incorporante) al fine di tenere conto del dividendo privilegiato pregresso relativo all'esercizio 2010 non assegnato agli azionisti di risparmio Intek. A tal fine, alle nuove azioni di risparmio KME assegnate in concambio agli azionisti di risparmio Intek sarà statutariamente computato in aumento il dividendo privilegiato relativo all'utile non assegnato nell'esercizio 2010;
- (iv) come meglio precisato nel successivo paragrafo 9, della clausola relativa al capitale sociale ("Art. 4 Capitale" dello Statuto sociale dell'Incorporante) al fine di tenere conto dell'aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "Convertendo Intek S.p.A. 2012-2017" nonché della relativa disciplina, in quanto, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, è previsto che l'Incorporante si sostituisca a Intek quale emittente del predetto prestito convertendo; in tale contesto si inserisce anche la modifica dell'"Art. 10 Convocazione, sostituzione e deliberazioni dell'Assemblea" ove si prevede che l'Assemblea ordinaria deliberi sulle materie ad essa attribuite, oltre che dalla legge, anche dallo Statuto sociale;
- (v) sempre nella clausola relativa al capitale sociale ("Art. 4 Capitale" dello Statuto sociale dell'Incorporante), eliminazione delle disposizioni relative ai "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011" e ai "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009/2011", essendo entrambi detti warrant scaduti e privi di ogni efficacia a far data dal 30 dicembre 2011.

Si precisa che lo Statuto sociale dell'Incorporante costituente Allegato A del presente Progetto di Fusione già recepisce le modifiche statutarie necessarie per riflettere l'approvazione delle proposte che saranno sottoposte all'Assemblea straordinaria degli.



ph

azionisti di KME chiamata ad approvare il Progetto di Fusione come indicato al punto (a) della Premessa A., e quindi:

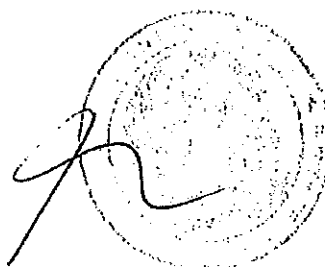
- (1) la proposta di annullamento di massime n. 262.602.646 azioni proprie (di cui al punto (a)(i) della Premessa A.), che comporterà, rispetto allo Statuto sociale di KME vigente alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione, una modifica dell'“Art. 4 Capitale” dello Statuto sociale di KME; e
- (2) la proposta di emissione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c., di massimi n. 254.864.115 strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria del valore nominale unitario di Euro 0,42, costituenti un'unica emissione, denominati “Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria KME Group S.p.A. 2012-2017” (di cui al punto (a)(il) della Premessa A.) che comporterà, rispetto allo Statuto sociale di KME vigente alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione, le modifiche di seguito indicate:
 - la modifica dell'“Art. 11 Intervento e rappresentanza in assemblea”;
 - la modifica dell'“Art. 13 Verbale dell'assemblea”;
 - la modifica dell'“Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti”;
 - l'inserimento del nuovo “Titolo VI-bis – Strumenti finanziari partecipativi”;
 - l'inserimento dei seguenti nuovi articoli: “Art. 26 Emissione”, “Art. 26-bis Apporto”, “Art. 26-ter Durata”, “Art. 26-quater Diritti patrimoniali”, “Art. 26-quinques Diritti amministrativi”, “Art. 26-sexies Assemblea degli SFP”, “Art. 26-septies Rappresentante comune”, “Art. 26-octies Mancanza di diritti di recesso o di altri diritti”, “Art. 26-novies Regime fiscale”, “Art. 26-decies Rimborso anticipato e riacquisto degli SFP”, “Art. 26-undecies Varie”;
 - la conseguente rinumerazione degli Articoli successivi al nuovo Articolo 26 come segue: “Art. 27 Diritti dei Rappresentanti Comuni”, “Art. 28 Durata della società” e “Art. 29 Liquidazione della Società”;
 - l'inserimento, in calce alle disposizioni dello Statuto sociale, della “Norma transitoria I”.

3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro

La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali di KME e di Intek al 30 settembre 2011, redatte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quater c.c. Come sopra precisato, per una piena informazione degli azionisti delle società partecipanti alla Fusione, è messa a disposizione del pubblico anche una situazione patrimoniale *pro-forma* di Intek al 30 settembre 2011 predisposta per rappresentare gli effetti dell'operazione di fusione per incorporazione di 433 in Intek di cui alla Premessa.

Gli organi amministrativi di Intek e di KME, premesso quanto descritto, esaminato il lavoro svolto dall'*advisor* indipendente PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. condividendo l'impostazione metodologica, i criteri adottati e le conclusioni, alla luce degli intervalli di valore individuati pur nei limiti indicati di ciascuna metodologia, hanno ritenuto di adottare quali valori economici aziendali i valori medi derivanti dall'applicazione della metodologia della Somma delle Parti e cioè:

- per KME, Euro 522.300.000



per

- per Intek (post fusione con 433), Euro 283.210.000 (Euro 83.413.000 ex partecipazione KME)

Il valore economico di Intek include anche la valutazione della partecipazione in KME.

Di conseguenza gli organi amministrativi di Intek e di KME hanno deciso di adottare il seguente rapporto di cambio:

- ogni n. 1 (una) azione ordinaria/di risparmio Intek da concambiare, assegnazione di un numero di azioni KME compreso tra un minimo di n. 0,84 (zerovirgolaottantaquattro) azioni ordinarie/di risparmio ed un massimo di n. 1,78 (unovirgolasettantotto) azioni ordinarie/di risparmio.

I valori unitari delle azioni Intek e KME potranno essere determinati, applicando la formula di seguito riportata, solo successivamente all'esito dell'Offerta Intek e dell'Offerta KME. Di conseguenza, anche l'esatto numero di azioni ordinarie e di azioni di risparmio KME da assegnare in concambio per ogni azione ordinaria e di risparmio Intek potrà essere determinato, applicando la formula di seguito riportata, solo successivamente all'esito dell'Offerta Intek e dell'Offerta KME.

a) Rapporto di Cambio tra le azioni KME e le azioni Intek:

$\frac{\text{Valore Unitario azione Intek (post fusione con 433)}}{\text{Valore unitario azione Kme}}$	
$\text{Valore Unitario azione Intek (post fusione con 433)} = \frac{105.800.000 - 22.386.651 - \text{Debito}_{\text{Intek}} + (184.880.835 \times \text{Valore Unitario Azione Kme})}{N.\text{azioni}_{\text{Intek post fusione con 433}} - N.\text{azioni}_{\text{risparmio}}}$	$\frac{\text{Valore unitario azione Kme}}{\text{Valore Unitario azione Kme} = \frac{522.300.000 - \text{Debito}_{\text{KME}}}{483.308.535 - N.\text{azioni}_{\text{KME}}}}$
① NAV di Intek al netto della partecipazione in Kme ② NAV di 433 al netto della partecipazione in Intek e Kme: pari al debito verso OB Capital (oltre interessi) e debito verso Cassa Rapporti (oltre interessi) - Differenza Bg. 244 # Debito Obbligazionario emesso a seguito dell'OPF Intek, pari a: $N.\text{Azioni}_{\text{Intek}} \times 0,50$ \$ Numero di azioni ordinarie Kme detenute da Intek post fusione con 433 Nota: $N.\text{azioni} = \text{azioni ordinarie} + \text{azioni di risparmio} - \text{azioni proprie}$	% Numero delle azioni del capitale di Intek a seguito della fusione con 433 rappresentato dal numero delle azioni Intek e a carico della società 433 concambiata (incluse le azioni da restituire per la conversione del prestito Contrifondo) al netto degli effetti di annullamento della fusione A NAV Kme B Debito Obbligazionario emesso a seguito dell'OPF Kme, pari a: $N.\text{Azioni}_{\text{Kme}} \times 0,42$ • $N.\text{Azioni}_{\text{Kme}}$

La puntuale identificazione del rapporto di cambio applicato, sulla base delle formula sopra riportata, sarà dunque effettuata nell'atto di Fusione, dipendendo essa dal risultato dell'Offerta KME e dell'Offerta Intek. A seguito dell'applicazione della predetta formula, il relativo rapporto di cambio sarà arrotondato al secondo decimale.

Non sono previsti conguagli in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Il rapporto di cambio verrà soddisfatto: (i) mediante redistribuzione ed assegnazione ai soci di Intek delle azioni KME di cui Intek risulti titolare alla data dell'attuazione della Fusione - senza che queste ultime rimangano mai acquisite al patrimonio di KME come azioni proprie -



e, ove queste non fossero sufficienti a soddisfare il rapporto di cambio come in concreto risulteranno dalla formula di cui sopra, (ii) mediante emissione di massime n. 228.599.097 nuove azioni ordinarie KME e di massime n. 10.132.431 nuove azioni di risparmio KME, con aumento di capitale per Euro 0,61 per ogni azione emessa. Laddove, invece, le azioni KME di cui Intek risulti titolare alla data dell'attuazione della Fusione eccedano il numero di azioni necessario a soddisfare il rapporto di cambio, si procederà all'annullamento di massime n. 184.880.835 azioni ordinarie KME, senza peraltro alcuna riduzione del capitale.

Si segnala inoltre che alle n. 2.184.369 azioni di risparmio Intek detenute da KME Partecipazioni S.r.l. (società interamente posseduta da KME che, anteriormente alla data di efficacia della Fusione, ove occorrendo, verrà trasformata in società per azioni) verranno assegnate in concambio un numero di azioni di risparmio KME determinato secondo la sopra riportata formula relativa al rapporto di cambio.

Al perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni (ordinarie e di risparmio) rappresentanti l'intero capitale sociale di Intek.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni di KME a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Intek, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, ai sensi del successivo paragrafo 8 del presente Progetto di Fusione. Tale data sarà resa nota con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Laddove necessario, si provvederà inoltre a mettere a disposizione dei soci di Intek un servizio per consentire di ottenere un numero intero di azioni KME spettanti in applicazione del rapporto di cambio, ai prezzi di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato avviso.

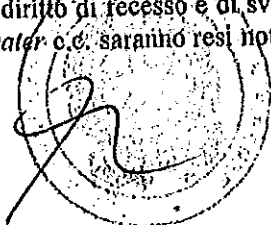
5. Diritto di recesso

Agli azionisti dell'Incorporanda Intek che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti c.c., in quanto l'adozione dello statuto sociale della Società Incorporante implicherà per gli azionisti di Intek (società iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a), c.c.

Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Ai fini del recesso il valore di liquidazione delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio di Intek, entrambe ammesse alle negoziazioni sul MTA, sarà determinato con applicazione del criterio previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, c.c.

Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, i valori di liquidazione delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio di Intek, ai fini del recesso e ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, c.c., saranno resi noti mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale dopo la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria di Intek chiamata ad approvare il presente Progetto di Fusione. I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater c.c. saranno resi noti mediante avvisi pubblicati



su almeno un quotidiano a diffusione nazionale dopo l'iscrizione presso i competenti registri delle imprese delle delibere assembleari di approvazione della Fusione assunte dalle società partecipanti alla Fusione.

6. Data dalla quale le azioni di KME assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni attribuite dall'Incorporante in concambio delle azioni di Intek avranno tutte godimento regolare. Le eventuali azioni KME di nuova emissione, in particolare, attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni KME in circolazione al momento della loro emissione. Per i diritti patrimoniali delle azioni di risparmio KME assegnate in concambio agli azionisti di risparmio Intek per effetto della Fusione, si veda il precedente paragrafo 2.

7. Effetti tributari

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività delle Incorporande sono acquisite nel bilancio dell'Incorporante in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

8. Decorrenza degli effetti della Fusione

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà anche essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis del codice civile.

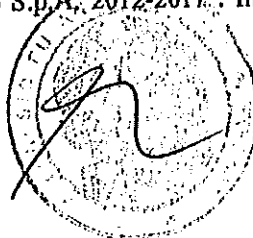
Dalla stessa data decorreranno gli effetti contabili e fiscali della Fusione.

9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni – Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione

Come indicato al punto (b)(ii) della Premessa A., sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Intek chiamata ad approvare il Progetto di Fusione la proposta di emissione del prestito obbligazionario denominato "Intek S.p.A. 2012-2017", per un ammontare nominale massimo complessivo di Euro 32.387.762,00, costituito da massime n. 64.775.524 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 0,50.

Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, è previsto che l'Incorporante si sostituisca a Intek quale emittente del prestito obbligazionario denominato "Intek S.p.A. 2012-2017", con conseguente ridenominazione del prestito in "Intek Group S.p.A. 2012-2017".

Con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di 433 in Intek, (i) Intek risulterà emittente del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "Convertendo Intek S.p.A 2012-2017" (il "Prestito Convertendo"), di valore nominale complessivo pari a Euro 32.004.000,00 costituito da n. 4.000 obbligazioni di valore nominale pari a Euro 8.001,00 ciascuna (le "Obbligazioni Convertende"); (ii) il capitale sociale di Intek potrà essere aumentato per un importo massimo di Euro 32.004.000,00 (incluso il sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 31.374.000 azioni ordinarie Intek prive di indicazione nominale esclusivamente destinate a servizio del Prestito Convertendo. Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, è previsto che l'Incorporante si sostituisca a Intek quale emittente del Prestito Convertendo, con conseguente ridenominazione del medesimo in "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012-2017". In conseguenza della Fusione,



9

9

L'Incorporante delibererà un aumento di capitale per un importo massimo di Euro 32.004.000 (incluso il sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 33.770.160 nuove azioni ordinarie dell'Incorporante prive di indicazione del valore nominale esclusivamente destinate al servizio del Prestito Convertendo. Il rapporto di conversione delle Obbligazioni Convertende verrà puntualmente definito nell'atto di Fusione sulla base del puntuale rapporto di cambio delle azioni Intek in azioni KME, quale pure verrà definitivamente indicato nel medesimo atto.

Fatto salvo quanto sopra e quanto previsto ai precedenti paragrafi 2 e 3, non è previsto alcun trattamento specifico a favore di particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla Fusione.

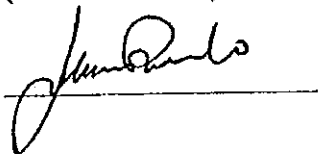
Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

27/03/2012

KME GROUP S.p.A.

Il Presidente

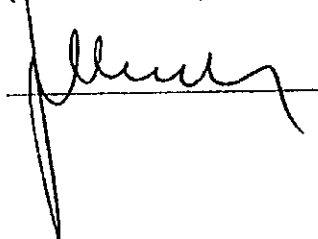
(Salvatore Orlando)



INTEK S.p.A.

Il Presidente

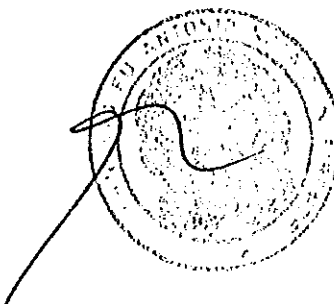
(Vincenzo Manes)



*** **

Allegati:

(A) Statuto *post* Fusione della Società Incorporante.



STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Art. 1 Denominazione

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione di Intek Group S.p.A.

Art. 2 Sede

La società ha sede in Firenze.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e istituire, ed eventualmente trasferire e sopprimere, uffici, succursali ed agenzie anche all'estero.

Art. 3 Oggetto

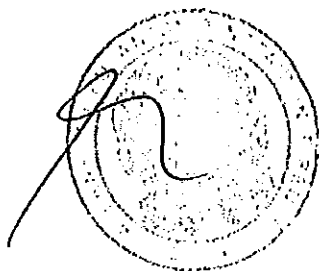
La società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati.

Rientrano nell'oggetto sociale: rilasciare e ricevere fidejussioni ed altre garanzie; effettuare operazioni commerciali complementari o connesse con le attività delle società od enti cui partecipa; acquistare ed alienare immobili civili ed industriali e condurne la gestione; nonché, in genere, ogni altra operazione connessa con lo scopo sociale, o rispetto a questo, opportuna od utile.

TITOLO II

Articolo 4 Capitale

Il capitale sociale è di € 297.040.568,04 (duecentonovantasettemilioni quarantamila cinquecentosessantotto e zeroquattro) rappresentato da n. 228.444.420* (duecentoventottomilioni- quattrocentoquarantaquattromilaquattrocentoventi) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 184.880.835* (centottantaquattromilioni- ottocentottantamilaottocentotrentacinque) azioni ordinarie e n. 43.563.585 (quarantatremilioni- cinquecentosessantatremilacinquecentottantacinque) azioni di risparmio, di cui massime n. 10.132.431 (diecimilioni centotretaduemilaquattrocentotrentuno) azioni di risparmio assegnate in concambio ai possessori di azioni di risparmio Intek S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società.



Handwritten signature or initials.

- * *Fatta avvertenza che, le Indicazioni numeriche del numero di azioni rappresentative del capitale sociale della Società saranno precisate nel loro definitivo ammontare in funzione del numero di azioni oggetto di annullamento secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria del [data della delibera assembleare].*

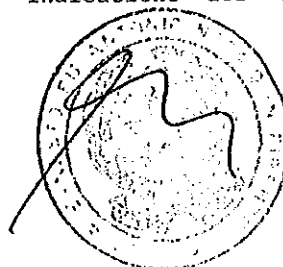
L'Assemblea straordinaria del [data della delibera assembleare] ha deliberato un aumento di capitale per quanto eventualmente necessario per soddisfare il rapporto di cambio della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società, e comunque per massimi Euro 145.626.232,08

(centoquarantacinquemilioneisicentoventiseimiladuecentotrentadue e zerootto).

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile attribuita dalla Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009, ha deliberato in data 7 ottobre 2010 di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 7.522.500,00 (settemilioneicinquencentoventidue milacinquecento) mediante emissione di massime n. 25.500.000 (venticinquemiloneicinquacentomila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2015, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, ad Amministratori Esecutivi della Società ed a Dirigenti della Società o di sue controllate a servizio del "Piano di stock option Intek Group S.p.A. 2010-2015".

Il capitale sociale potrà essere aumentato per un importo massimo di Euro 32.004.000,00 (trentaduemiloneiquattromila) mediante emissione di massime n. 33.770.160 (trentatremiloneisettecentosettantasettemilacentosessanta) azioni ordinarie prive di indicazione del valore



nominale esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario convertendo denominato "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012-2017", aumento da eseguirsi entro il termine del 24 settembre 2017.

L'opzione di rimborso delle obbligazioni convertende per contanti, in luogo della conversione, potrà essere esercitata dalla Società previo ottenimento da parte dell'Assemblea degli Azionisti dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile, come disposto nel regolamento del prestito.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.

Art. 5 Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni

La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei Soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società ed i Soci richiedenti.

In quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto, le azioni sono nominative od al portatore, ed in questo caso convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

L'Assemblea degli Azionisti può deliberare l'emissione di azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto, determinandone le caratteristiche ed i diritti; in tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente Statuto. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già

in circolazione non esigeranno l'approvazione di alcuna Assemblea speciale; i loro possessori non hanno il diritto di intervenire alle Assemblee di altre categorie di azioni né quello di chiederne la convocazione.

La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di esclusione permanente e definitiva dalla negoziazione sui mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli Azionisti di Risparmio avranno diritto alla conversione dei loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e caratteristiche saranno stabilite dalla Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per deliberare al riguardo.

Senza pregiudizio di ogni altro diritto della Società e delle speciali procedure previste dalla legge contro gli Azionisti morosi, il mancato pagamento del capitale sottoscritto nei termini dovuti comporta, senza necessità di messa in mora, o di atti giudiziali, il decorso degli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

I dividendi che non fossero stati ritirati entro cinque anni sono prescritti e restano a favore della Società.

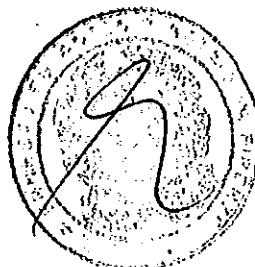
Art. 6 Obbligazioni e strumenti finanziari non partecipativi

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 7 Delega degli Amministratori

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà



di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), mediante emissione di massime n. 31.000.000 (trentunomilioni) azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option Intek Group S.p.A." approvato dall'Assemblea ordinaria del 2 dicembre 2009, ad un prezzo di emissione corrispondente alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di chiusura della quotazione delle azioni ordinarie Intek Group S.p.A. presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rilevati nel periodo che va dalla data di assegnazione delle opzioni al medesimo giorno del mese solare precedente.

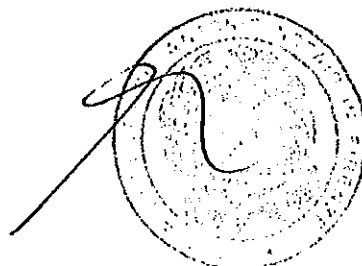
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 7 ottobre 2010, ha interamente utilizzato la delega attribuita dalla Assemblea straordinaria degli Azionisti del 2 dicembre 2009, come indicato nel precedente art. 4.

Art. 8 Utile d'esercizio

Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione.



A handwritten signature.

A handwritten signature.

A handwritten signature.

A handwritten signature.

In parziale deroga a quanto precede, per le azioni di risparmio assegnate in concambio ai possessori di azioni di risparmio Intek S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società il privilegio di cui sopra alla lettera a):

(i) dovrà essere incrementato di un importo di € 0,07241 per l'esercizio 2011; così come

(ii) dovrà essere incrementato per un ulteriore importo di € 0,07241 per l'esercizio 2012, per il caso di incapienza dell'esercizio 2011.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.

Art. 9 Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto dei termini e delle condizioni fissate dalla legge.

TITOLO III

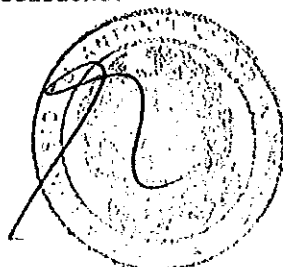
Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 154 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può riunirsi in unica convocazione oppure in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in terza convocazione.



per

De

ph *h*

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "MF/Milano Finanza" o "Italia Oggi"; il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro-tempore vigenti.

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro i termini previsti dalla normativa pro-tempore vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda, che deve essere presentata per iscritto, unitamente alla dettagliata elencazione dei richiedenti, gli ulteriori argomenti da essi proposti; la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

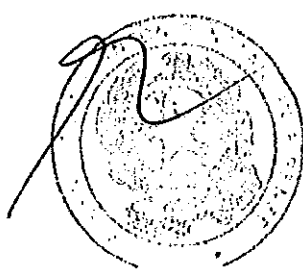
L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998.

Resta ferma ogni altra prescrizione stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Soci che rappresentino

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

almeno il ventesimo del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione dei richiedenti, allegando copia di idonea comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titolarità ed il numero delle loro azioni.

L'Assemblea Ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge o dallo statuto, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Art. 11 Intervento e rappresentanza in assemblea

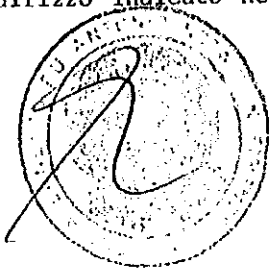
Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie e, limitatamente all'Assemblea di nomina degli amministratori e comunque nei limiti meglio indicati nel successivo art. 17, ai titolari degli SFP quali definiti e disciplinati dagli artt. 26 e seguenti del presente statuto.

Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione o unica, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione o unica all'indirizzo indicato nell'avviso



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

di convocazione.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.

La Società può designare un soggetto al quale i soci o i titolari di SFP possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 12 Presidenza dell'assemblea

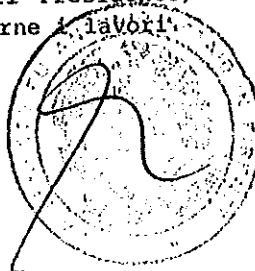
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli amministratori intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione, con facoltà di determinare preventivamente la durata degli interventi di ciascun avente diritto; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla assemblea di dirigenti e di dipendenti del Gruppo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori.



Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page, one above the other.

A handwritten signature is located on the right side of the page, above the middle section.

A handwritten signature is located on the right side of the page, below the middle section.

Il Presidente è assistito da un segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'assemblea redatto da un notaio, lo stesso notaio è designato come segretario.

Art. 13 Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal notaio, redatto in conformità alla normativa vigente. Gli interventi di ciascun avente diritto, pertinenti all'Ordine del Giorno, saranno riportati in forma sintetica nel verbale dell'Assemblea; in caso di richiesta di verbalizzazione per esteso, l'avente diritto dovrà presentare seduta stante un testo all'uopo predisposto che sarà inserito nel verbale.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'Assemblea; la Società si riserva la facoltà di rispondere prima o durante lo svolgimento dell'Assemblea. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge.

Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

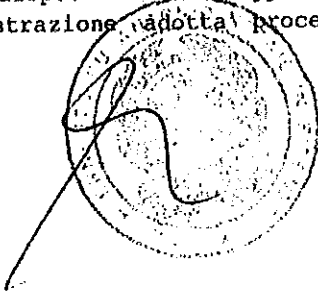
TITOLO IV

Art. 14 Amministrazione della società

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'organizzazione, la gestione dell'impresa e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti che per legge siano demandati alla Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti operazioni di fusione e di scissione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile, ridurre il capitale sociale in caso di recesso di un socio ed adeguare lo Statuto alle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che



Deer

Deer

Deer

assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonché specifiche modalità deliberative.

Nei limiti imposti per legge, il Consiglio può costituire al suo interno Comitati anche esecutivi, fissandone le competenze ed il regolamento interno, e può delegare proprie attribuzioni a singoli componenti, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, con facoltà di avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe già conferite.

Gli Amministratori ai quali sono stati conferiti poteri o deleghe, nonché quelli che partecipano ai Comitati eventualmente costituiti, hanno l'obbligo di informare con cadenza trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Con la medesima periodicità, devono altresì riferire sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

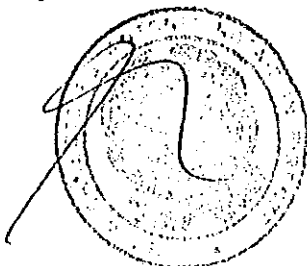
Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa potrà essere effettuata anche per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri e facoltà per il compimento di singoli atti a dipendenti ed a terzi in genere.

Art. 15 Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelli espressamente riservati dalla legge al Consiglio stesso, può delegare i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque amministratori, compreso il Presidente, determinandone le facoltà, le attribuzioni ed il funzionamento.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi informalmente,



deliberando anche senza riunione con voto espresso per via telefonica o telegrafica, confermato a mezzo di lettera o telexscritto che sarà conservato agli atti della società.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 16 Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente al quale compete la rappresentanza legale della Società come previsto dal successivo art. 20.

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone poteri e facoltà, nonché attribuire speciali poteri e facoltà ad altri singoli Amministratori.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Il Consiglio nomina annualmente un segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso di una esperienza di carattere interdisciplinare nei settori della amministrazione, della finanza e del controllo; dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli Amministratori.

L'attività, le funzioni e la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia.

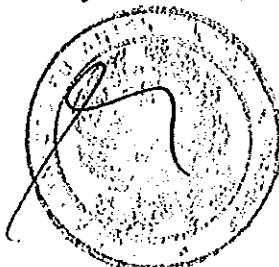
Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di

Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti

Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci a tredici Amministratori nominati dall'Assemblea.

I titolari di SFP, nel rispetto della disciplina sulla legittimazione prevista dalla vigente disciplina e dal



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

presente statuto, hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori esclusivamente in relazione (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà vincolante fino a sua diversa delibera, (ii) alla votazione delle liste nel rispetto e nei limiti di quanto precisato nel presente art. 17, (iii) alla eventuale sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da essi titolari di SFP, ed infine iv) alla determinazione dei compensi che fosse sottoposta alla decisione assembleare ai sensi del successivo art. 21.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il candidato tratto da liste presentate da titolari di SFP deve necessariamente essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998.

Qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

La procedura che sarà adottata dalla Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione è la seguente:

a) almeno 25 (venticinque) giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste recanti i nominativi dei candidati alla nomina ad Amministratore. La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito web e presso la società di gestione del mercato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in prima o unica convocazione.



Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge;

2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

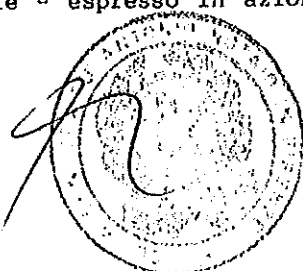
3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;

b) un Azionista o un titolare di SFP non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I titolari di SFP possono votare soltanto per liste presentate da titolari di SFP, ed i soci possono votare soltanto per liste presentate da soci. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) hanno diritto di presentare la lista (i) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nonché (ii) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino una percentuale di SFP (calcolata sul numero complessivo degli SFP in circolazione) pari almeno alla percentuale necessaria per la presentazione delle liste da parte dei Soci.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Saranno ritenute valide solo le liste presentate da coloro che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro il termine di cui al medesimo comma a) del presente articolo. In caso di rinvio della Assemblea in seconda convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;

d) risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne gli ultimi due, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, nonché (i) il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti ed inoltre (ii) il primo candidato della lista presentata dai titolari di SFP che abbia ottenuto il maggior numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato;

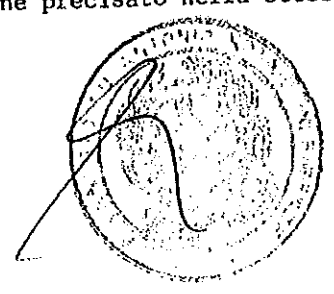
e) in caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi;

f) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Amministratori i candidati presenti nella predetta lista nell'ordine precisato nella stessa;

Ver

Ver

Ver



g) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

La sostituzione di Amministratori tratti da liste presentate da soci avverrà secondo la disciplina di legge, e comunque senza applicazione del voto di lista. Per la sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da titolari di SFP, invece, non troverà applicazione il regime di cooptazione previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, e l'Assemblea, da convocarsi senza indugio, delibererà a maggioranza relativa dei voti espressi dai titolari degli SFP.

Art. 18 Adunanza del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno.

Gli amministratori debbono essere convocati al domicilio con lettera o telexscritto inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di estrema urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche solo due giorni prima.

Le convocazioni debbono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Validità delle adunanze del Consiglio

Le deliberazioni sono valide se assunte con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

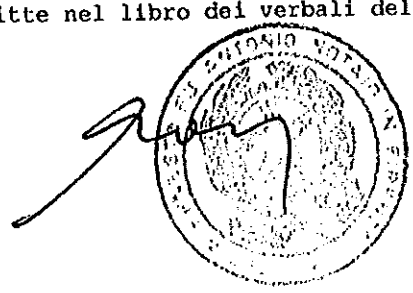
E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Le deliberazioni sono scritte nel libro dei verbali delle

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



adunanze del Consiglio e sottoscritte dal Presidente e dal segretario. L'indicazione degli amministratori presenti alla riunione deve risultare dal verbale delle adunanze del Consiglio.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Art. 20 Rappresentanza sociale

La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma individuale al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci, con facoltà, anche senza bisogno di previa deliberazione del Consiglio, di promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di giurisdizione, in Italia e all'estero, compresa la Corte Costituzionale, di promuovere arbitrati e resistere a domande di arbitrato sia rituali che liberi, di presentare esposti, denunce e querele in sede penale, di proporre ricorsi, gravami ordinari e straordinari, nonché istanze intese ad ottenere provvedimenti di urgenza e cautelari, di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, di rimettere querele e transigere controversie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, di conferire all'uopo i necessari mandati o procure alle liti, di nominare procuratori e mandatarî in genere, fissandone i poteri.

Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati o dei direttori, gli atti sociali sono validamente firmati da due amministratori.

Art. 21 Compenso

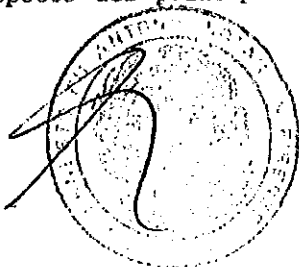
Al Consiglio di Amministrazione spetta una partecipazione agli utili nella misura indicata al precedente art. 8; l'assemblea potrà inoltre assegnare ai membri del Consiglio una indennità annuale fissa.

Il Consiglio determina il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO V

Art. 22 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta



A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

A second handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page, below the first one.

amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, nonché su tutte le altre attività ai sensi di legge; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

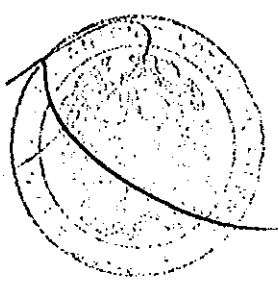
La procedura adottata dalla Assemblea per la nomina del Collegio Sindacale è la seguente:

a) almeno 25 (venticinque) giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste per la nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti in cui i candidati siano contrassegnati da un numero progressivo. La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito web e presso la società di gestione del mercato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in prima o unica convocazione. Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente.

La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge;

2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che



detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

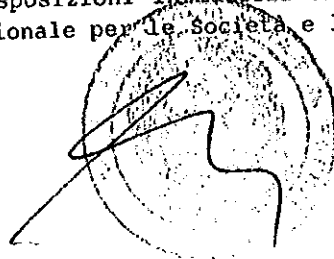
3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche;

b) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da coloro che, in base a quanto stabilito nel medesimo comma a) n. 2, risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data.

Nel caso previsto dal presente comma b), le soglie previste ai sensi del successivo comma d) sono ridotte alla metà;

c) un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

d) hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1, del D.lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.



A handwritten signature in dark ink, located on the right side of the page.

A handwritten signature in dark ink, located on the right side of the page.

A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Saranno ritenute valide solo le liste presentate da coloro che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro i termini di cui ai precedenti commi a) e b). In caso di rinvio della Assemblea in seconda convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;

e) risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi;

f) la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente;

g) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati.

I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra il primo dei Supplenti appartenente



[Handwritten signatures]

alla medesima lista del Sindaco uscente; qualora si tratti del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta, fino alla prima Assemblea successiva, dal Sindaco Supplente subentrato a quello uscente e appartenente alla lista eletta dalla minoranza. Le precedenti disposizioni in materia di elezione dei Sindaci si applicano anche alle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale stesso a seguito di sostituzione o decadenza di suoi componenti.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale ed alla eventuale nomina e/o integrazione dei suoi componenti secondo quanto sopra previsto, l'Assemblea procederà in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art. 23 Riunioni del Collegio

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 24 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata dal revisore legale o dalla Società di Revisione legale iscritti nel registro tenuto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010.

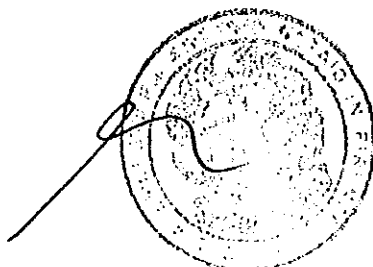
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea degli Azionisti, che ne determina anche il corrispettivo, a seguito di proposta motivata del Collegio Sindacale e può essere revocato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni di materia e potrà essere rinnovato nel rispetto delle medesime.

TITOLO VI

Art. 25 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni



anno.

TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 26 Emissione

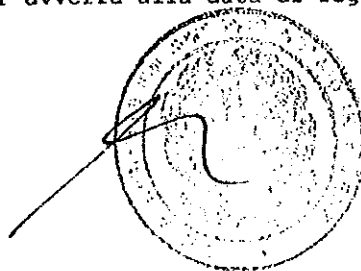
La Società, in data [data della delibera assembleare], ha deliberato l'emissione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, del Codice Civile, di massimo n. 254.864.115 strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria, costituenti un'unica emissione, denominati "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017" (di seguito gli "SFP"), ciascuno del valore nominale di Euro 0,42, e quindi per un controvalore nominale massimo dell'emissione pari a Euro 107.042.928,30, con le caratteristiche specificate nel presente statuto.

Gli SFP saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e della relativa regolamentazione di attuazione. Pertanto ogni operazione avente ad oggetto gli SFP (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai rispettivi titolari ai sensi del presente statuto potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamento *pro tempore* vigenti e applicabili agli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.

Gli SFP saranno ammessi alle negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Art. 26-bis Apporto

Ciascun SFP è emesso e sottoscritto a fronte dell'apporto (l'"Apporto"), a favore della Società, di n. 1 (una) azione ordinaria Intek Group S.p.A. priva di valore nominale espresso portata in adesione all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dalla Società ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, avente ad oggetto n. 254.864.115 azioni ordinarie proprie (l'"Offerta"). L'emissione e la sottoscrizione degli SFP avverrà alla data di regolamento



[Handwritten signatures and marks on the right margin]

del corrispettivo dell'Offerta (la "Data di Godimento degli SFP"), nel rapporto di n. 1 (uno) SFP del valore nominale di Euro 0,42 per ogni n. 1 (una) azione ordinaria Intek Group S.p.A. portata in adesione all'Offerta e acquistata dalla Società, per un controvalore nominale massimo di Euro 107.042.928,30. Il valore nominale di ciascun SFP è pari ad Euro 0,42 e corrisponde al valore convenzionalmente attribuito, nell'ambito dell'Offerta, a quanto oggetto di Apporto e dunque a ciascuna azione ordinaria Intek Group S.p.A. Corrispondentemente, e considerato l'obbligo di rimborso del valore dell'Apporto nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 26-quater del presente statuto, a fronte dell'Apporto e della emissione degli SFP verrà iscritta nel bilancio della Società una posta di debito pari al valore complessivo degli SFP, come determinato in conformità ai principi contabili applicabili, che saranno emessi alla Data di Godimento degli SFP.

Art. 26-ter Durata

Gli SFP hanno durata di 5 anni (ovvero sessanta mesi) a decorrere dalla Data di Godimento degli SFP e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento degli SFP (la "Data di Scadenza degli SFP").

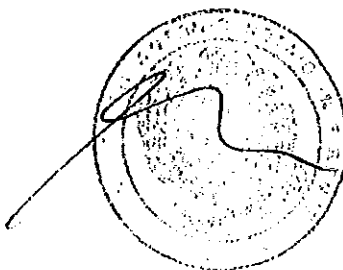
Art. 26-quater Diritti patrimoniali

Gli SFP sono fruttiferi di interessi, al tasso fisso nominale annuo dell'8% (otto per cento) (il "Tasso di Interesse Nominale") dalla Data di Godimento degli SFP (inclusa) e sino alla Data di Scadenza degli SFP (esclusa).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento degli SFP. L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza degli SFP.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascun SFP, pari a Euro 0,42, per il Tasso di Interesse Nominale.

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in



Handwritten signatures and initials on the right margin.

ipotesi di anno bisestile, 366) - secondo la convenzione Act/Act *unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario "Target", di volta in volta vigente, ("Giorno Lavorativo"), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari degli SFP o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per "periodo di interessi" si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento degli SFP (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

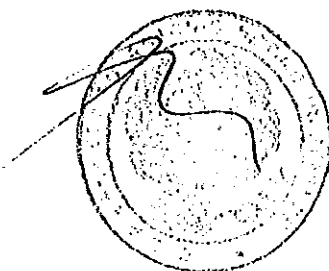
Gli SFP saranno rimborsati alla pari, e dunque al 100% del loro valore nominale, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza degli SFP.

Qualora la Data di Scadenza degli SFP non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari degli SFP.

Gli SFP cesseranno di essere fruttiferi dalla Data di Scadenza degli SFP.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del valore nominale degli SFP avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

I diritti dei titolari degli SFP si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del valore nominale, decorsi dieci anni dalla data in cui gli SFP sono divenuti rimborsabili.



Ver

De

Am

Gli SFP non sono subordinati agli altri debiti chirografari presenti e futuri della Società.

Art. 26-quinquies Diritti amministrativi

I titolari degli SFP hanno, collettivamente e sino alla Data di Scadenza degli SFP, il diritto di nominare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, del Codice Civile, un componente del Consiglio di Amministrazione della Società in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 (l' "Amministratore di Categoria"). La nomina avviene, come previsto dall'art. 17 del presente statuto, nel contesto dell'Assemblea degli Azionisti di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Fatti salvi i diritti di intervento e voto ai fini della nomina dell'Amministratore di Categoria, i titolari degli SFP non hanno alcun altro diritto di intervento, né diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della Società, né ogni altro diritto amministrativo non espressamente previsto dalle disposizioni di legge o del presente statuto.

Art. 26-sexies Assemblea degli SFP

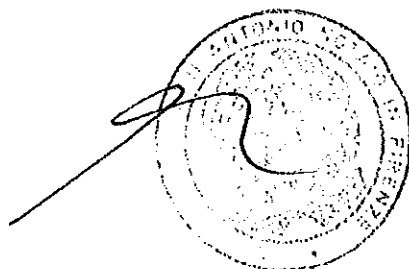
I titolari degli SFP, per l'esercizio dei propri diritti amministrativi, fatta salva la nomina dell'Amministratore di Categoria, e per la tutela dei propri interessi si riuniscono nell'Assemblea degli SFP.

L'Assemblea degli SFP delibera:

- (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune di cui all'art. 26-septies del presente statuto;
- (2) sulle modifiche del presente statuto relative ai diritti amministrativi o patrimoniali degli SFP;
- (3) sulla proposta di concordato;
- (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (5) sugli altri oggetti di interesse comune dei titolari degli SFP.

Ogni SFP del valore nominale di Euro 0,42 conferisce un diritto di voto nell'Assemblea degli SFP.

Alle Assemblee degli SFP si applicano, in quanto compatibili e fermo quanto previsto nei paragrafi che



A handwritten signature is located on the right side of the page, next to the first paragraph of the 'Art. 26-quinquies' section.

A handwritten signature is located on the right side of the page, next to the 'L'Assemblea degli SFP delibera:' section.

A handwritten signature is located on the right side of the page, below the 'Alle Assemblee degli SFP' section.

seguono, le disposizioni previste per le Assemblee straordinarie degli Azionisti della Società, ivi incluse le disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti in materia di legittimazione per l'intervento e il voto, nonché l'art. 11 del presente statuto, limitatamente all'esercizio dei diritti dei titolari degli SFP nelle Assemblee degli SFP.

Resta fermo il necessario voto favorevole della maggioranza degli SFP, in qualunque convocazione per le delibere di cui sopra al punto (2).

L'Assemblea degli SFP può essere convocata, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, anche dal rappresentante comune degli SFP, e comunque in ogni ulteriore caso previsto dalla legge.

Le modifiche statutarie di cui sopra al punto (2) non acquisiranno efficacia sino a che non consti l'approvazione dell'Assemblea degli SFP.

Art. 26-septies Rappresentante comune

L'Assemblea degli SFP nomina il rappresentante comune degli SFP, munito delle caratteristiche, degli obblighi e dei poteri previsti, *mutatis mutandis*, dagli artt. 2417 e 2418 del Codice Civile e dal presente statuto.

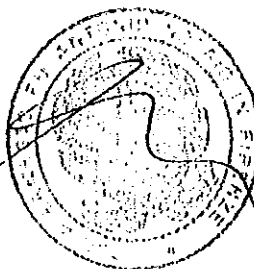
Art. 26-octies Mancanza di diritti di recesso o di altri diritti

Resta inteso che al titolare di SFP non spetta alcun diritto di recesso in relazione a qualsivoglia delibera che possa essere assunta dalla Società, ivi incluso in relazione alle deliberazioni per effetto delle quali spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso ai sensi di legge o di statuto.

Resta inoltre inteso che gli SFP non attribuiscono ai rispettivi titolari alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli specificamente ed espressamente previsti dalle disposizioni di legge o del presente statuto.

Art. 26-novies Regime fiscale

Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi agli SFP sono soggetti al regime fiscale dei titoli obbligazionari emessi da società quotate. In particolare, gli interessi relativi agli SFP sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, attualmente nella



misura del 20%, ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive integrazioni e modificazioni. L'imposta sostitutiva non si applica qualora il percipiente sia un titolare di redditi di impresa diverso dagli imprenditori individuali; in tal caso gli interessi concorrono alla determinazione della base imponibile del reddito di impresa. Gli investitori non residenti, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, potranno beneficiare del regime di esenzione dall'imposta sostitutiva.

Art. 26-decies Rimborso anticipato e riacquisto degli SFP
La Società si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, degli SFP mediante avviso pubblicato ai sensi dell'art. 26-undecies almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della data del rimborso anticipato, che potrà avvenire a decorrere dalla scadenza del primo anno dalla Data di Godimento degli SFP. In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, gli SFP saranno rimborsati alla pari. Dalla data di rimborso anticipato gli SFP cesseranno di essere fruttiferi. La Società può in ogni momento acquistare gli SFP al prezzo di mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di SFP a parità di condizioni. Gli SFP possono essere, a scelta della Società, mantenuti, rivenduti oppure cancellati. Finché gli SFP restano in proprietà della Società, troverà applicazione, *mutatis mutandis*, la disciplina delle azioni proprie di cui all'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile.

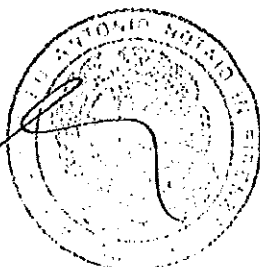
Art. 26-undecies Varie

Tutte le comunicazioni della Società ai titolari degli SFP saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito web della Società e, ove richiesto dalla normativa *pro tempore* applicabile, su un quotidiano a diffusione nazionale. Le comunicazioni saranno altresì effettuate secondo le modalità proprie del mercato di riferimento.

TITOLO VII

Art. 27 Diritti dei Rappresentanti Comuni

Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni



scritte e/o di apposite riunioni con gli amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.

TITOLO VIII

Art. 28 Durata della società

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea.

La deliberazione di proroga non è causa di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

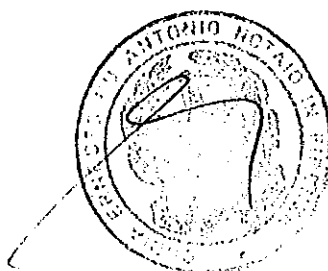
TITOLO IX

Art. 29 Liquidazione della Società

La liquidazione della Società è fatta a norma di legge. Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozero) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

NORMA TRANSITORIA I

La nomina del primo Amministratore di Categoria avverrà, *mutatis mutandis*, applicando, ove occorrendo, la disciplina prevista nel presente statuto per l'ipotesi di sostituzione dello stesso.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.